

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6913 R</b>	26 marzo 2014	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 19 dicembre 2013 presentata nella forma  
elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari per la modifica dell'art. 37 della  
Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni  
(v. messaggio 19 febbraio 2014 n. 6913)**

Con atto parlamentare dello scorso 19 dicembre, il collega Fabio Badasci ha presentato un'iniziativa elaborata, sottoscritta anche da alcuni cofirmatari, per la modifica dell'art 37 della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni (LCSP), intesa ad evitare che le prestazioni dell'Amministrazione cantonale (nel caso specifico dei guardapesca) vengano fatturate quando sono finalizzate alla tutela della fauna ittica nell'ambito dei lavori di ripristino dei corsi d'acqua, a seguito di danni alluvionali.

## **I. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Nel suo messaggio del 19 febbraio 2014 (n. 6913) il Consiglio di Stato precisa che le fatture per tali prestazioni sono limitate alle spese vive e alle ore che i guardapesca impiegano per le operazioni atte ad allontanare i pesci dalle tratte dei fiumi oggetto di cantieri a diretto contatto con le acque piscicole. Detto allontanamento, necessario per evitare che la fauna ittica venga ferita o uccisa nel corso dei lavori, è una delle condizioni poste dall'Ufficio caccia e pesca (UCP) per il rilascio dell'autorizzazione ad interventi tecnici sui corsi d'acqua. Come tale, l'obbligo è dunque vincolante per il Committente dei lavori, non per il Cantone.

L'allontanamento dei pesci - aggiunge il messaggio - potrebbe infatti essere svolto anche da terze persone a ciò autorizzate (oltre agli agenti della polizia della pesca, attualmente sono autorizzati anche cinque privati). L'Ufficio caccia e pesca mette comunque a disposizione i suoi dipendenti (guardiapescas) per effettuare tali operazioni, in seguito fatturate al committente.

Al riguardo, il messaggio sottolinea che si tratta di importi modesti, anche in rapporto ai costi dell'intervento che lo rende necessario, per cui in genere i committenti non sollevano obiezioni. In tempi recenti, l'unica contestazione è sorta da parte del Comune di Frasco, in margine a due interventi per la messa in sicurezza di vie di accesso agricole, per i quali il Comune figurava quale committente. Al riguardo, il messaggio evidenzia (invero un po' polemicamente) che si trattava di soli 633.20 franchi, per un intervento dell'ordine di 200 mila franchi, per cui l'incidenza sulla spesa totale era solo di circa lo 0.3%.

Il Governo puntualizza infine che i lavori necessari a seguito di eventi alluvionali spesso si giustificano con la protezione di beni materiali collocati troppo vicini ai corsi d'acqua.

In questi casi, l'intervento non sarebbe quindi compito del Cantone, ma piuttosto interesse locale. Per questi motivi, il messaggio propone di respingere l'iniziativa.

## II. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La scrivente Commissione non condivide le considerazioni del Consiglio di Stato testé citate. Anche se gli importi in gioco sono oggettivamente modesti e quasi irrilevanti, non è questo l'aspetto principale da considerare. Del resto, non si può fare a meno di rilevare che se per il committente l'esborso è modesto, neppure per lo Stato l'introito è rilevante (senza contare che la rinuncia alla fatturazione consentirebbe pure di evitare i costi amministrativi necessari per l'incasso di entrate comunque molto modeste).

Piuttosto si pone il problema a sapere se detta fatturazione sia "giusta" o no. Orbene, pur conscia del fatto che i concetti di giusto e di sbagliato sono sempre opinabili, la Commissione è del parere che se un intervento è imposto dallo Stato, le prestazioni di funzionari preposti all'attuazione del medesimo debbano pure essere a carico dello Stato. Al limite, se a trarre beneficio dall'intervento fossero i proprietari «*di beni materiali che nel tempo sono stati collocati troppo vicini ai corsi d'acqua*» (come afferma il messaggio), lo Stato potrebbe rivalersi su detti proprietari, ma non sui Comuni o su altri enti pubblici chiamati a fungere da ente promotore.

## III. CONCLUSIONE

Per le ragioni dette, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare l'iniziativa parlamentare in oggetto e di conseguenza a modificare l'art. 37 della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni nel senso proposto, e meglio:

**Art. 37** *(l'aggiunta rispetto alla formulazione attuale è evidenziata in grassetto)*

Le prestazioni dell'Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate **ai committenti, salvo in caso di ripristino di corsi d'acqua a seguito di danni alluvionali.**

Per la Commissione della legislazione:

Franco Celio, relatore

Agustoni - Cereghetti - Corti - Franscella - Galusero -

Giudici - Gysin - Martinelli Peter - Mellini - Paparelli -

Pedrazzini - Ponzio-Corneo - Rückert - Viscardi

Disegno di

## **LEGGE**

sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 19 dicembre 2013 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari;
- visto il messaggio 19 febbraio 2014 n. 6913 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 26 marzo 2014 n. 6913R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è modificata come segue:

#### **Art. 37**

##### **Prestazioni dell'Amministrazione**

Le prestazioni dell'Amministrazione a tutela della fauna ittica nella pianificazione e nell'esecuzione di interventi tecnici vengono fatturate ai committenti, salvo in caso di ripristino di corsi d'acqua a seguito di danni alluvionali.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.